



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

*“Michelangelo Buonarroti”*

Via Velio Spano, 7 – 09036 Guspini (VS) Cod. fiscale 82002450920 – Cod. Min. CAIS009007

E-Mail: [cais009007@istruzione.it](mailto:cais009007@istruzione.it)-[cais009007@pec.istruzione.it](mailto:cais009007@pec.istruzione.it) Web: <http://www.iisbuonarroti.gov.it/> - Tel. 0709783042 - Fax 0709783373

Sede Associata: Via Velio Spano 7 09036 Guspini (VS) – Cod. Min. CATD00901D

Sede Associata: Via Svezia 10 09038 Serramanna (VS) – Cod. Min. CATF 00901Q - Tel 070 9139916 – Fax 070 9131170

Circ. n. 122

Guspini, 09/01/2019

Ai docenti  
Al personale ATA  
Al DSGA  
Al Sito  
Guspini  
Serramanna

## **Oggetto: obblighi di vigilanza sugli alunni**

Con riferimento all’oggetto, si forniscono le seguenti disposizioni di servizio a cui tutto il personale, secondo le rispettive specifiche competenze correlate al profilo professionale di appartenenza, dovrà attenersi. Per tutto quello che non è specificatamente espresso nella presente circolare, si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

### **1. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula**

In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, si dispone che i collaboratori scolastici vigilino il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e delle attività.

### **2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, si ribadisce che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

La responsabilità per inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez III, 18.4.2001, n.

5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2. 1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula)

La Corte del Conti, sez. III, 19.2.1994, n.1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dai rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dai Profilo Professionale del CCNL.

### **3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a sorvegliare costantemente il proprio settore di servizio, compresi i bagni del piano.

Ciascun docente al cambio dell'ora, è tenuto a verificare la presenza degli studenti in aula, nonché a registrarne l'eventuale assenza sul registro di classe.

Nel caso in cui una classe restasse temporaneamente senza insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone, nel contempo, avviso nell'ordine: ai Collaboratori del Dirigente o ai Responsabili di sede e/o all'Ufficio della Dirigenza.

Particolare attenzione deve essere osservata in caso di assenza del docente; in tale eventualità il personale collaboratore scolastico vigilerà sulla classe sino all'arrivo del docente incaricato della sostituzione e, comunque, tutto il personale in servizio si adopererà per assicurare la sorveglianza sugli studenti.

### **4. Vigilanza durante l'intervallo/ ricreazione.**

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di quindici minuti ed intercorrente tra la fine della 3 ora e l'inizio della 4 ora di lezione, Si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione (3<sup>a</sup> ora). I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza e l'atrio interno, anche i bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Non è consentito lasciare incustodito il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza.

Durante l'ora di ricreazione è fatto divieto l'ingresso in istituto di persone esterne, tranne per i docenti. I docenti che terminano le lezioni alla terza ora possono lasciare l'Istituto solo alla fine della ricreazione essendo responsabili della vigilanza.

#### **5. Vigilanza durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni.**

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso la porta principale di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Un collaboratore scolastico controllerà l'uscita dal cancello esterno dell'edificio.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita interna dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolarezza.

#### **6. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori, un ulteriore docente accompagnatore. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

La Dirigente Scolastica  
Maria Gabriella Picci

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs 12.02.1993, n. 39